



## **Programma di acquisto azioni proprie**

come autorizzato dall'assemblea del 29 aprile 2009

redatto ai sensi dell'articolo 73 e dell'Allegato 3A - Schema n. 4 - del Regolamento Emittenti, adottato con Delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni

### **A. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie**

L'autorizzazione è richiesta: (i) al fine di sostenere sul mercato la liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti di prezzi non in linea con l'andamento del mercato, rafforzando – nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento – la stabilità della quotazione nelle fasi più delicate delle contrattazioni; nonché (ii) al fine di consentire l'assegnazione di azioni in conversione ai portatori di obbligazioni convertibili di cui al prestito “Banca Antoniana Popolare Veneta convertibile subordinato ibrido a tasso fisso 1999 – 2009” , a seguito della fusione per incorporazione di Banca Antonveneta S.p.A. in Banca MPS, nel rapporto di conversione determinato per effetto della fusione in n° 1.893 azioni ordinarie BMPS, di proprietà della Società Incorporante medesima e aventi godimento regolare, per ogni obbligazione convertibile (nom. 2.582,28 Euro) di cui al detto prestito “Banca Antoniana Popolare Veneta convertibile subordinato ibrido a tasso fisso 1999 - 2009” portata in conversione;

### **B. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione.**

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Banca, del valore nominale di Euro 0,67 cadauna, il cui numero massimo proposto è stabilito in n. 70.000.000,00 nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2357, comma 3 del codice civile.

Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato direttamente a Patrimonio netto sulla base del Principio contabile internazionale "IAS 32" e, comunque, la loro rilevazione contabile avverrà nelle forme previste dalla disciplina di volta in volta vigente.

### **C. Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita è stata concessa per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea ha adottato la relativa deliberazione.

### **D. Corrispettivo minimo e massimo**

Fermo restando quanto previsto al successivo punto E, il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore per più del 30% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto. Il prezzo massimo di acquisto non potrà essere superiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto.

Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, nel limite temporale di 18 mesi dalla deliberazione di cui al punto C, nelle sedi di esecuzione previste dal Regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche ed integrazioni in materia di mercati (il “Regolamento Mercati” ). Il prezzo minimo di vendita non potrà essere inferiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di vendita.

### **E. Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati**

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ( “TUF” ) e 144-bis, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Emittenti” ) ovvero secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni e di vendita dovranno essere effettuate con le modalità previste dalla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.